STATUTO ORGANICO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
fra gli Operaj

DEL

BORGO S. MARGHERITA

IN

COMO

COMO
TIPOGRAFIA DI CARLO FRANCHI
1874.

Certificato d' Inscrizione

N. ....

Il Sig. ....

di professione ....

nato il .... *fu ammesso*

in questa Società il ....

in qualità di Socio ....

IL PRESIDENTE

....

IL SEGRETARIO

....

STATUTO ORGANICO

Natura e scopo della Società

Art. **1**. Si è costituita nel Borgo di S. Margherita, Comune di Como, una Associazione col nome di: **Società di Mutuo Soccorso fra gli Operaj del Borgo S. Margherita**.

Art. **2**. Di questa Società ponno far parte tutti gli Operaj appartenenti alla Parrocchia della SS. Annunciata.

Art. **3**. La Società ha per iscopo la fratellanza ed il Mutuo Soccorso fra gli Operaj; tende a promuoverne il benessere, l'istruzione e la moralità.

Art. **4**. Provvede ai propri bisogni col prodotto delle tasse d'ammissione dei soci, dei contributi annuali e mensili ecc. dei capitali fruttiferi e delle eventuali elargizioni.

Art. **5**. I Soci sono divisi in due categorie cioè: Soci effettivi e Soci Onorarii. Il numero d'entrambi è illimitato.

Rappresentanza
ed Amministrazione Sociale

Art. **6**. La Società è rappresentata da un Consiglio ed amministrata da una Direzione.

Art. **7**. Il Consiglio è formato da 12 Consiglieri, nominati a maggioranza di voti dai soci stessi, e tolti fra i soci effettivi.

Art. **8**. La Direzione è formata di un Presidente, un Vice-Presidente, due Direttori, un Segretario, un Economo e due Cassieri.

Tutti, ad eccezione dei Direttori i quali sono eletti fra i consiglieri, vengono nominati dai soci stessi a maggioranza di voti.

Art. **9**. Uno fra i due Cassieri può essere nominato fra i soci Onorarj.

Art. **10**. Tutti i componenti il Consiglio e la Direzione durano in carica un anno, possono essere rieletti, e non cessano dall'esercizio delle loro funzioni prima che siasi provvisto al rimpiazzo.

Art. **11**. A maggior comodo la Società assume annualmente un Esattore-Inserviente, tolto fra i soci in seguito a concorso di minor offerta di stipendio.

Un apposito regolamento ne stabilisce le proprie mansioni.

Ammissione
esclusione e penalità dei Soci

Art. **12**. Sono ammessi a far parte della Società come soci effettivi gli Operaj non maggiori degli anni 45, e che abbiano raggiunto l'età d'anni 16.

Art. **13**. Allorchè un individuo desidera far parte della Società, dovrà farne domanda per mezzo di un socio o direttamente alla Direzione, la quale esporrà per giorni 8 il nome del richiedente, età e numero della dimora nel cartello apposito affisso nell'interno della Sala Sociale, acciocchè tutti i soci abbiano a prendere cognizione dell'aspirante.

Art. **14**. Passato il suddetto termine, la Direzione propone al Consiglio l'accettazione o la rejezione dell'aspirante. La stessa si ritiene ammessa quando nella votazione a scrutinio segreto raccolga favorevoli due terzi dei voti validi.

Art. **15**. Tanto la Direzione, quanto il Consiglio, elevandosi osservazioni sullo stato di salute del richiedente, possono ordinare una visita per parte di un Medico per conto della Società, che rilascerà analoga attestazione.

Art. **16**. Potrà pure essere ordinata una visita Medica agli inscritti da non oltre sei mesi, qua-

lora sorga il sospetto che avessero occultata qualche malattia cronica esistente all'epoca dell'ammissione; il che constatando, il nuovo inscritto sarà depennato della Società, e gli verranno restituite tutte le quote sino allora da lui pagate.

Art. **17**. Sulla domanda scritta e motivata da dieci soci effettivi per l'esclusione di un socio, la Direzione deve, premesse le opportune verifiche e sentito il socio di cui è chiesta l'esclusione, tenere per quindici giorni affissa la domanda nella Sala Sociale, ed in seguito presentarla al Consiglio, che delibera a schede segrete se la proposta esclusione debba essere sottoposta o meno alla decisione della prima Adunanza Generale, semprechè nel frattempo la domanda non sia stata ritirata o non sia pervenuta la rinuncia del socio. La esclusione viene proclamata quando in Adunanza Generale la domanda raccolga favorevoli tre quarti di voti. La votazione seguirà a scrutinio segreto.

Art. **18**. La Direzione sarà tenuta a cancellare dall'Elenco dei soci coloro che fossero condannati a pena correzionale o criminale per reati mossi da cupidigia di lucro o per attentato ai costumi.

Art. **19**. I condannati a pena correzionale o criminale possono sopra loro domanda, presentata pei primi dopo un anno della subíta pena,

ed i secondi dopo due anni, far nuovamente parte della Società col pagamento della tassa d'ingresso qualora abbiano tenuto in questo tempo una condotta incensurabile.

Art. **20**. Tanto l'esclusione che la cancellazione e la decadenza portano la perdita delle quote sborsate, senza diritto ad alcuna indennità.

Art. **21**. Un socio espulso dalla Società dietro votazione dell'Adunanza Generale a tenore dell'art. 17 non potrà in avvenire più far parte della medesima.

Art. **22**. Per l'ammissione i soci effettivi pagheranno una tassa nella misura seguente:

Dagli anni	16	agli anni	18	L.	–, —
»	18	»	20	»	1, 00
»	20	»	25	»	1, 50
»	25	»	30	»	2, 00
»	30	»	35	»	2, 50
»	35	»	40	»	3, 25
»	40	»	45	»	4, 00

La suddetta tassa sarà pagata, anche in rate nel periodo di mesi sei, passato il qual termine senza che siasi effettuato il pagamento il socio resta escluso dalla Società.

Art. **23**. I soci Onorarj sono ammessi a qualunque età, ed a qualunque Comune appartengano.

Art. **24**. Il socio Onorario che, per disgrazie sofferte venisse a minor fortuna, verrà dietro sua domanda, ed in seguito a deliberazione del Consiglio, parificato al socio effettivo in ogni diritto, quando però da tre anni appartenga alla Società restando esente della tassa d'ingresso.

Contributi

Art. **25**. I soci effettivi sono tenuti a pagare L, 1, 00 al mese, pagabile anche in rate settimanali di Cent. 25. Tale somma potrà essere aumentata o diminuita mentre che un'Adunanza Generale l'approvi.

Art. **26**. Il socio che, alla scadenza d'ogni mese non avesse adempito il pagamento dei contributi pagherà una multa di Cent. 20.

Il socio poi che lasciasse oltrepassare la prima Domenica del mese senza aver eseguito il pagamento dei contributi del mese antecedente, perde ogni diritto di appartenere alla Società, e volendo nuovamente rientrare, prima che siano trascorsi otto giorni dal suo decadimento, pagherà una multa di Cent. 50, oltre i contributi e multe arretrati.

Art. **27**. Un socio che si esentuasse dalla Società in epoche, che vi saranno, oltre i contributi

altre spese da pagarsi da tutti i soci effettivi, volendo rientrare a far parte della Società, pagherà oltre quanto è disposto dall'art. 26 una seconda multa di L. 4,00.

Art. **28**. Qualora un socio per mancanza di lavoro non potesse adempire ai propri obblighi verso la Società, dovrà renderne avvertita la Direzione, e riconosciuta la sua impotenza al pagamento non sarà cancellato dalla stessa, ma non riceverà però in caso di malattia alcun sussidio pei primi otto giorni.

Il socio reso impotente al lavoro per malattia di dissolutezza, durante la malattia resta esente dal pagamento dei contributi.

Art. **29**. Il socio che per Leva Militare, ossia come volontario s'arruoli sotto le bandiere non viene cancellato dalla Società, ed è esente dai contributi in tempo di sua assenza, coll'obbligo però prima che sia trascorso un mese dal suo ritorno d'annunciarsi alla Direzione, ed incominciare il suo pagamento, semprechè non sia mancante di lavoro.

Durante il servizio militare resta per lui sospeso anche il diritto al sussidio per malattia, e questo ricomincierà dopo il suo ritorno, anche ammalandosi prima dei sei mesi come è prescritto pel nuovo socio.

Art. **30**. Il socio Onorario è tenuto a pagare una tassa annuale di L. 5,00, rimanendo esente del pagamento di qualunque altra tassa che la Società può essere tenuta a pagare.

La tassa summentovata potrà essere pagata anche in rate semestrali.

Art. **31**. I contributi od altro devono essere pagati all'Esattore della Società, ritirandone ricevuta sul libretto d'iscrizione.

Sussidii

Art. **32**. Due sorta di sussidio ricevono dalla Società i suoi membri, cioè: sussidio per malattia e sussidio per cronicità.

Art. **33**. Il Socio che da sei mesi appartiene alla Società, cadendo ammalato in modo da essere impedito al lavoro, quando la malattia non derivi da dissolutezza o ferite in rissa provocata dal socio stesso, viene assistito da un sussidio giornaliero di L. 1,00.

Art. **34**. Ammalandosi un socio deve farne avvisata la Direzione per mezzo del Consigliere di servizio, e consegnare poscia alla stessa la fede medica dichiarante la malattia di cui è aggravato.

Art. **35**. Il sussidio per malattia decorre dopo il quarto giorno d'inabilità al lavoro, e termina col giorno in cui vi è riabilitato.

Al socio ammalato che trascurasse il regime prescrittogli dal Medico, potrà il Consiglio sospendergli il sussidio.

Art. **36**. Il sussidio di malattia di cui all'articolo 33 si concede per soli tre mesi, dopo i quali la Direzione accorda un nuovo sussidio nella misura della metà del precedente e durevole per altri tre mesi.

Art. **37**. Il socio che percepì sussidio per malattia, ricadendo ammalato per malattia di egual natura e prima del compimento dei termini trimestrali di cui all'art. 36 non avrà diritto che alla continuazione del sussidio prima in corso e fino all'esaurimento del termine prescritto dal succitato articolo.

Art. **38**. Qualora la malattia fosse per natura diversa dall'antecedente, sarà corrisposto il sussidio di cui all'art. 33 al quale il socio avrà diritto anche qualora tra l'una e l'altra malattia, ancorchè di egual natura, da sei mesi non abbia percepito sussidio alcuno.

Art. **39**. Il Socio dichiarato cronico riceverà un sussidio mensile di L. 5,00.

Art. **40**. Il socio che fruisce del sussidio di cronicità, ammalandosi di malattia d'altra natura non ha diritto al sussidio prescritto dall'art. 33, ma continuerà invece a godere del sussidio di cronicità.

La percezione di un sussidio qualunque non sospende l'obbligo del pagamento dei contributi.

Art. **41**. Se mancasse di vita qualche socio, tutti gli altri soci sono obbligati ad accompagnare il feretro al Cimitero.

Chi mancasse all'accompagnamento pagherà un'ammenda di Cent. 25.

Art. **42**. Le funzioni funebri saranno eguali per tutti i soci, e le spese pel funerale verranno dai soci pagate in rate eguali.

Art. **43**. Nel caso che un socio morisse fuori del Comune, o che per circostanza qualunque non si effettuassero i funerali, o che questi venissero effettuati da un'altra Società sarà fatta tenere alla famiglia dell'estinto la somma che si dovrebbe pagare pei funerali, da pagarsi dai soci come è prescritto all'art. 42.

Art. **44**. In caso di invasioni contagiose, sarà corrisposto invece alla famiglia degl'estinti per tali malattie, la somma di L. 10, 00.

Art. **45**. Se mancasse di vita un socio Onorario, la Società è in obbligo d'accompagnare la salma sino al Cimitero. Dessa però non è tenuta a pagarne le spese del funerale.

Art. **46**. É parimenti obbligo della Società di mandare una rappresentanza per l'accompagnamento del feretro qualora un socio Onorario mo-

risse fuori del Comune, ma però non oltre la distanza di tre chilometri.

Doveri delle cariche speciali

Art. **47**. I consiglieri costituiscono la rappresentanza della Società, e provvedono a quanto non è demandato all'Adunanza Generale, alla Presidenza ed alla Direzione.

Essi hanno l'obbligo d'occuparsi di tutto ciò che possa riguardare il benessere ed il decoro della Società.

Art. **48**. Un consigliere per turno settimanale è incaricato:

a) di riferire alla Direzione i casi di malattia dei soci.

b) di ricevere e trasmettere alla Direzione le domande dei soci.

c) di sorvegliare il servizio dell'Esattore-Quartigliere, riferendone alla Direzione i rimarchi che potesse rilevare.

Art. **49**. La Direzione della Società ne amministra il patrimonio e le rendite, manda ad effetto le determinazioni prese dalla stessa e dal Consiglio, cura e promuove il buon andamento dell'Azienda Sociale.

Art. **50.** Il Presidente rappresenta la Società, presiede le Adunanze Generali e quelle del Consiglio e della Direzione. Dirige le discussioni e le votazioni; rilascia i mandati delle spese sociali presentate dall'Economo ed approvate dalla Direzione e ne eseguisce le deliberazioni.

Mancando il Presidente, le di lui funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. **51.** Nel caso che il Presidente, od altro dei Membri della Direzione o del Consiglio mancasse al proprio mandato, il Consiglio dietro proposta della Direzione deciderà se debba essere dimesso, salvo però l'approvazione dell'Adunanza Generale.

Art. **52.** Il Segretario è incaricato della corrispondenza e della tenuta dei varii Registri della Società, adempie a tutte le altre mansioni che gli vengono impartite dal Presidente o dalla Direzione, redige i verbali delle deliberazioni prese dalla Direzione, dal Consiglio e dalla Società, e contrassegna tutti gli atti emanati dalla Direzione.

Art. **53.** L'Economo fa tutte le spese che gli sono ordinate dalla Direzione liquida i conti delle spese sociali e li presenta alla Direzione pel relativo pagamento.

Art. **54.** Il Cassiere Sociale riceve le somme che saranno versate, mediante reversale staccato

dalla Direzione, paga i mandati regolarmente annessi e dà semestralmente i resoconti della propria gestione.

Art. **55**. Il Cassiere depositario, custodisce presso di sè i fondi e titoli sociali che saranno, ogniqualvolta la Direzione lo trovi conveniente a lui versate dal Cassiere Sociale.

Ispezione agli ammalati

Art. **56**. La Direzione per turno mensile incaricherà due soci per ispezionare gli ammalati.

Art. **57**. I soci visitatori hanno l'obbligo di verificare e di sorvegliare gli ammalati almeno due volte alla settimana, riferendone, sotto la più stretta responsabilità, il risultato della visita alla Direzione.

Delle Adunanze

Art. **58**. Le Adunanze della Direzione sono convocate dal Presidente di moto proprio, o dietro istanza d'altro dei membri della medesima.

Le Adunanze sono dirette dal Presidente o dal Vice Presidente essendo valide coll'intervento di tre membri.

Art. 59. Il Consiglio e la Società sono convocati dalla Direzione in Adunanze ordinarie e straordinarie.

Art. 60. Le Adunanze ordinarie del Consiglio hanno luogo mensilmente nel giorno destinato dallo stesso; le straordinarie ogni qual volta che la Direzione lo creda necessario, o che siano richieste da tre o più Consiglieri.

Art. 61. Le Adunanze Generali della Società sono semestrali ed avranno luogo non oltre la fine di Gennajo e Luglio. Le straordinarie quando la Presidenza trova il caso di convocarle e quando ne fosse richiesta la convocazione da dieci o più soci.

Art. 62. Nelle Adunanze ordinarie del Consiglio si procede agli esami degli oggetti proposti dalla Direzione, alla quale saranno trasmesse per il proprio voto tutte le domande che fossero iniziate direttamente al Consiglio; si determina sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, salvo per l'esclusione la definitiva deliberazione della Società, e si danno tutti i provvedimenti richiesti nell'interesse dell'Azienda sociale.

Nelle prime Adunanze di Gennajo e Luglio il Consiglio nomina due Revisori dei conti, per la verifica di tutti i conti sociali del semestre in cui sono in carica.

Art. **63**. I soci hanno il diritto di assistere alle Adunanze del Consiglio, salvo che il Consiglio stesso e la Direzione deliberi di tenere la discussione a porte chiuse. Ad essi però non è concessa la parola.

Art. **64**. Le deliberazioni straordinarie del Consiglio saranno esposte per quindici giorni su di un apposito cartello nell'interno della Sala Sociale, affinchè tutti i soci possano prenderne cognizione, trascorso il qual termine senza che vi siano osservazioni in contrario, esse avranno pieno vigore.

Art. **65**. L'Adunanza Generale della Società delibera:

a) sui bilanci consuntivi e preventivi.

b) sugli oggetti inscritti nell'ordine del giorno e deliberati dalla Direzione, e sopra proposte a questa trasmesse quindici giorni prima dell'Adunanza.

c) sulla nomina dei membri della Direzione e Consiglio.

d) sulle modificazioni che, per l'interesse sociale, si credesse di apportare al presente Statuto.

Art. **66**. Nelle Adunanze non si possono trattare argomenti non compresi nell'Ordine del giorno.

Art. **67**. Le Adunanze della Direzione e del Consiglio devono convocarsi mediante lettera a

domicilio, portante gli oggetti da trattarsi.

Per quella sociale mediante cartello da affiggersi nell'interno della Sala Sociale almeno quindici giorni prima dell'epoca prefissa.

Art. 68. Alle Adunanze Generali possono intervenire tutti i soci, tanto effettivi che Onorarj ma i soli soci effettivi ponno partecipare alle votazioni.

Art. 69. Le Adunanze del Consiglio e della Società sono valide quando sieno intervenuti la metà più uno dei soci che la compongono.

Art. 70. Alla seconda convocazione tanto del Consiglio che della Società, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degl'intervenuti.

Art. 71. Le deliberazioni di qualunque siasi Adunanza sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità il voto di chi presiede l'Adunanza dà prevalenza al partito.

Art. 72. Il Presidente è incaricato della direzione delle Adunanze e del mantenimento dell'ordine nelle discussioni; da la parola accordandola di regola non più di due volte ad un socio sullo stesso argomento, e la toglie a chiunque che con inutili ed inopportune discussioni compromette la dignità dell'Adunanza.

Art. 73. Chi disturba il buon andamento delle

Adunanze sarà chiamato all'ordine dal Presidente ed in caso di resistenza viene dal medesimo invitato ad uscire dalla Sala, sotto pena della sospensione del diritto al sussidio per un periodo di tempo non maggiore di tre mesi; la quale misura può essere deliberata in seduta stante col concorso di due terzi dei votanti.

Art. 74. Sopra domanda di cinque soci il Presidente deve mettere a partito la chiusura della discussione; approvata la quale la parola non verrà più accordata sull'argomento, salvo che per lo svolgimento dell'ordine del giorno proposto.

Fondi Sociali

Art. 75. Coi contributi dei soci la Società provvede ai sussidii di malattia nonchè alle spese di ordinaria amministrazione. Gli avanzi netti vengono depositati presso la Cassa di risparmio.

Art. 76. Nel non creduto caso che per qualsivoglia causa abbia a cessare quest'Associazione il Patrimonio sociale che si verificherà a quell'epoca verrà passato in amministrazione alla Congregazione di Carità in Como, onde ne eroghi i frutti nelle distribuzioni de' sussidii ai poveri, con preferenza alle famiglie dei componenti la Società all'epoca del suo scioglimento.

Se poi avesse a costituirsi la suddetta Società di Mutuo Soccorso fra gli Operaj del Borgo di S. Margherita, il capitale suddetto sarà dalla Congregazione di Carità rilasciato alla medesima.

Sala Sociale

Art. **77**. La Sala sociale è a disposizione di tutti i soci, e sarà aperta nelle ore destinate dalla Direzione.

Art. **78**. È rigorosamente vietato tanto all'entrata che all'uscita, che nella Sala, il canto e gli schiamazzi.

Art. **79**. È proibito ai soci di rompere, guastare ed anche trasportare fuori della Sala, gli oggetti ivi esistenti. Chi trasgredisce tale divieto sarà multato a seconda del danno recato.

Art. **80**. Sono pure vietati i giuochi d'azzardo, come offensivi al decoro ed al benessere della Società.

I trasgressori al presente articolo saranno espulsi dalla Società.

Bandiera Sociale e Rappresentanze

Art. **81**. La Società ha una propria Bandiera, custodita presso la Direzione e da spiegarsi in oc-

casione di Adunanze Generali e quando la Società sarà solennemente rappresentata.

Art. **82**. Due soci saranno annualmente nominati dalla Direzione per portarla, in qualità di Porta-Bandiera il primo, ed il secondo di supplente Porta-Bandiera.

Art. **83**. La Bandiera sociale non potrà far parte delle rappresentanze sociali qualora queste non raggiungano il numero di otto soci.

Art. **84**. Tanto in rappresentanze, come pure in Società riunita recantesi fuori del Sobborgo, i soci sono obbligati ad accompagnare la Bandiera tanto nell'andata che nel ritorno.

Art. **85**. Le rappresentanze sociali, allorquando non abbiano ad incontrare personali spese pecuniarie saranno dalla Direzione fissate per turno fra i soci.

Disposizioni Generali

Art. **86**. La Società sarà dichiarata sciolta qualora il numero dei soci effettivi che la compongono sia inferiore a dieci, e non potrà dichiararsi ricostituita se non raggiunga il numero di venti soci effettivi.

Art. **87**. Verificandosi dei casi non compresi nel presente Statuto, il Consiglio ha diritto di

proporre dei nuovi articoli che saranno sottoposti alla decisione della prima Adunanza della Società, ed in caso siano dal Consiglio dichiarati d'urgenza avranno vigore dal giorno della presa deliberazione Consigliare, esponendosi però sull'apposita tabella nell'interno della Sala.

Art. 88. Gli ammessi a soci effettivi ricevono dalla Direzione copia del presente Statuto mediante pagamento di Cent. 40 col distintivo sociale; ed in pari tempo devono sulla loro parola d'onore promettere di osservarne esattamente le disposizioni, e di condurre vita sobria, operosa ed onesta.

Art. 89. Ogni trasgressione al presente regolamento, e qualora non sia altrimenti disposta, sarà sottoposta alla decisione del Consiglio, il quale verificatone la mancanza commessa, sottoporrà i trasgressori ad una multa da destinarsi di volta in volta, salvo sempre il disposto dell'art. 62 per quei trasgressori che il Consiglio deciderà di escludere dalla Società.

Art. 90. Il presente Statuto, approvato nell'Adunanza Generale del giorno 28 Dicembre 1873 andrà in vigore col giorno 1 Gennajo 1874, restando soppressa qualunque altra antecedente disposizione.

Contributo mensile dell' anno 187

(Art. 25 dello Statuto)

Mesi	Rate				Multe		Osservazioni
	1.	2.	3.	4.	Lire	C.	
Gennajo .							
Febbrajo .							
Marzo . .							
Aprile . .							
Maggio .							
Giugno .							
Luglio .							
Agosto .							
Settembre							
Ottobre .							
Novembre							
Dicembre							

Contributo mensile dell'anno 187

(Art. 25 dello Statuto)

Mesi	Rate				Multe		Osservazioni
	1.	2.	3.	4.	Lire	C.	
Gennajo .							
Febbrajo .							
Marzo . .							
Aprile . .							
Maggio .							
Giugno .							
Luglio .							
Agosto .							
Settembre							
Ottobre .							
Novembre							
Dicembre							

Contributo mensile dell' anno 187

(Art. 25 dello Statuto)

Mesi	Rate				Multe		Osservazioni
	1.	2.	3.	4.	Lire	C.	
Gennajo .							
Febbrajo .							
Marzo .							
Aprile .							
Maggio .							
Giugno .							
Luglio .							
Agosto .							
Settembre							
Ottobre .							
Novembre							
Dicembre							

Sussidii

(Art. 33 e seguenti dello Statuto).

N.° del Mandato	Qualità del Sussidio	Giorni pagati	Importo		Firma dell'Esattore

Sussidii

(Art. 33 e seguenti dello Statuto).

N.° del Mandato	Qualità del Sussidio	Giorni pagati	Importo		Firma dell'Esattore